

Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana

**Regolamento della C.N.S.S.- S.S.I.
Vigente dall' 11 gennaio 2004**

Indice

Titolo 1 : Costituzione e Scopi della CNSS-SSI

Art. 1 : Costituzione della C.N.S.S.	p. 1
Art. 2 : Principi e Scopi della C.N.S.S.	p. 1
Art. 3 : Organi della C.N.S.S.	p. 1
Art. 4 : Strutture della C.N.S.S.	p. 1

Titolo 2 : Organi esecutivi e decisionali della CNSS-SSI

Art. 5 : Organi esecutivi	p. 2
Art. 6 : Durata degli organi esecutivi nazionali e regionali	p. 2
Art. 7 : Organi decisionali	p. 3

Titolo 2a : Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)

Art. 8 : I membri del C.E.N.	p. 3
Art. 9 : Compiti del C.E.N.	p. 3
Art.10: Elezione dei membri del C.E.N.	p. 3

Titolo 2b : Commissioni Regionali e Comitati Esecutivi Regionali

Art.11: Le C.R.S.e i C.E.R.	p. 4
Art.12: Compiti della C.R.S., del C.E.R. e del Coord.Reg.le	p. 4
Art.13: Nomina dei membri del C.E.R. e del Coord.Reg.le	p. 5

Titolo 2c : Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali

Art.14: Compiti dell'Assemblea Naz.le dei Coord. Reg.li	p. 5
Art.15: Convocazione dell'Assemblea Nazionale	p. 5
Art.16: Ordine del giorno	p. 6
Art.17: Validità dell'Assemblea Nazionale	p. 6
Art.18: Deleghe	p. 6
Art.19: Funzionamento dell'Assemblea Naz.le e Maggioranze	p. 6

Titolo 2d: Le Scuole di Speleologia CNSS-SSI

Art.20: La Scuola di Speleologia	p. 6
Art.21: Costituzione di una Scuola	p. 6
Art.22: Compiti di una Scuola	p. 7
Art.23: Il Direttore della Scuola di Speleologia	p. 7
Art.24: Il Direttore del Corso	p. 8
Art.25: Decadenza o scioglimento di una Scuola	p. 8

Titolo 3: I Corsi di Speleologia

Art.26: I Corsi di Primo Livello	p. 8
Art.27: I Corsi di Secondo Livello	p. 9
Art.28: Gli Stages di qualificazione per I.T. ed A.I.	p. 9
Art.29: I Corsi di Terzo Livello	p. 10
Art.30: Omologazione e contenuti dei Corsi di Speleologia	p. 10
Art.31: Negative all'omologazione e ricorsi	p. 12
Art.32: Norme di sicurezza e di rispetto ambientale	p. 12
Art.33: Caratteristiche dell'equipaggiamento collettivo	p. 13
Art.34: Definizione caratteristiche equipaggiamento individuale	p. 13

Titolo 4 : Gli Istruttori

Art.35: Gli Istruttori della C.N.S.S.	p. 14
Art.36: Gli Istruttori di Speleologia (I.S.)	p. 15
Art.37: Gli Istruttori di Tecnica (I.T.)	p. 15
Art.38: Designazione e decadenza degli I.T.	p. 15
Art.39: Gli Aiuto Istruttori (di tecnica) (A.I.)	p. 15
Art.40: Designazione e decadenza degli A.I.	p. 16

Titolo 5: Norme finali e transitorie

Art.41: Modifiche del Regolamento della C.N.S.S.	p. 16
Art.42: Attuali Organi della Commissione	p. 16
Art.43: Validità del Regolamento	p. 17
Art.44: Norme transitorie	p. 17

TITOLO 1

COSTITUZIONE E SCOPI DELLA C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 1: Costituzione della Commissione (C.N.S.S.-S.S.I.)

E' costituita a far tempo dal 29 settembre 1968 la Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana, proponenti n. 7 Gruppi Speleologici aderenti alla S.S.I.

Art. 2: Principi e scopi della Commissione (C.N.S.S.-S.S.I.)

La C.N.S.S. è una organizzazione intergruppi, su base regionale, organo tecnico-didattico della S.S.I., con il compito di promuovere ed organizzare l'insegnamento della speleologia nei settori della ricerca esplorativa e scientifica, uniformare i programmi e i supporti didattici, diffondere ed omogeneizzare le norme di sicurezza per la prevenzione degli incidenti in grotta, coordinare e qualificare l'attività delle singole Scuole e degli Istruttori che vi operano.

Art. 3: Organi della Commissione (C.N.S.S.-S.S.I.)

Sono organi della Commissione:

- Le Scuole di Speleologia;
- Le Commissioni Regionali Scuole di Speleologia (C.R.S.S.);
- I Comitati Esecutivi Regionali (C.E.R.);
- I Coordinatori Regionali (C.R.);
- L'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali;
- Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.);
- Il Segretario.

Art. 4: Struttura e funzioni della C.N.S.S.- S.S.I.

La Commissione Nazionale Scuole di Speleologia è strutturata in tre ambiti: locale, regionale e nazionale.

1--Ambito locale

Uno o più Gruppi Speleologici, che curino unitariamente Corsi di 1° livello, designano – triennialmente – un unico Direttore della loro Scuola di Speleologia, che rappresenta localmente la C.N.S.S.-S.S.I. e, almeno un mese prima dell'attivazione di ogni Corso (tramite il Direttore della Scuola), uno o più Direttori di Corso (uno per ogni Corso da effettuare).

L'insieme dei Direttori delle singole Scuole di speleologia operanti in una Regione costituisce la Commissione Regionale Scuole di Speleologia della S.S.I. (C.R.S.S.-S.S.I.).

La Scuola promuove e svolge Corsi di 1° livello e cura l'addestramento e l'aggiornamento degli istruttori di tecnica (I.T.) e degli aiuto-istruttori (A.I.).

2- Ambito regionale

La Commissione Regionale Scuole di Speleologia (C.R.S.S.) rappresenta in ambito regionale la C.N.S.S.-S.S.I. ed elegge triennialmente il Coordinatore Regionale C.N.S.S. ed il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.), di cui fanno parte il Coordinatore Regionale, almeno 3 Direttori delle Scuole di Speleologia della Regione ed il Rappresentante designato dalla Federazione Speleologica Regionale.

Il Rappresentante designato dalla Federazione può essere lo stesso Coordinatore Regionale.

Ove in una Regione non sia stata costituita la Federazione, sarà la S.S.I. a nominare un suo Rappresentante, pro-tempore.

Qualora le Scuole C.N.S.S.-S.S.I. della Regione non superino il numero di 3, i Direttori delle Scuole componenti il C.E.R. saranno pari al numero delle Scuole.

La Commissione Regionale Scuole promuove ed organizza i Corsi regionali di 2° livello e gli stages di qualificazione per Istruttori di Tecnica (I.T.) ed Aiuto-Istruttori (A.I.); esercita il coordinamento delle Scuole in ambito regionale; verifica i programmi e lo svolgimento dei Corsi di 1° livello; cura la prevenzione degli incidenti ed il rispetto delle norme di protezione dell'ambiente.

Aggiorna inoltre il registro regionale degli Istruttori di Speleologia (I.S.), degli Istruttori di Tecnica (I.T.) e degli Aiuto-Istruttori (A.I.) e cura la distribuzione dei supporti didattici.

3- Ambito nazionale

L'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali della C.N.S.S. ed il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) della C.N.S.S., da essa nominato, gestiscono amministrativamente ed operativamente in ambito nazionale la C.N.S.S.-S.S.I.

Il C.E.N. è costituito da almeno 5 componenti, non necessariamente Coordinatori Regionali, ma possibilmente rappresentanti di diverse aree geografiche del paese (nord, centro, sud, isole), tra i quali viene nominato un Segretario.

Il Segretario può giovare della collaborazione di una Segreteria, formata da esperti e tecnici del settore, nominata dall'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali della C.N.S.S.-S.S.I.

L'Assemblea Nazionale ed il C.E.N. organizzano i Corsi di 3° livello ed esercitano il coordinamento nazionale delle Scuole, incentivando le occasioni di collaborazione interregionale.

Producono i supporti didattici ed amministrano i fondi della C.N.S.S.-S.S.I.

Attuano inoltre le norme del Regolamento e ne curano l'aggiornamento.

I componenti del Comitato Esecutivo Nazionale rappresentano singolarmente e collegialmente la C.N.S.S. in ambito nazionale, in occasione di Incontri, Corsi, Convegni, Congressi e nei confronti di Persone, Organismi ed Enti Pubblici e Privati, esterni alla S.S.I.; redigono i consuntivi di attività e curano le relazioni con la Commissione Scuole dell'U.I.S. (Unione Internazionale di Speleologia) in rappresentanza della C.N.S.S.-S.S.I.

Seguono inoltre le pratiche assicurative infortuni ed RCT relative alle Scuole.

Il Segretario rappresenta la C.N.S.S. in seno al Consiglio della S.S.I.

TITOLO 2

ORGANI ESECUTIVI E DECISIONALI DELLA C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 5: Organi Esecutivi

In ambito nazionale il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) della C.N.S.S.-S.S.I. è l'Organo Collegiale Esecutivo elettivo; esso è costituito da almeno cinque membri, uno dei quali assume il compito di Segretario della Commissione.

In ambito regionale l'Organo Collegiale Esecutivo elettivo è il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.), che è costituito dal Coordinatore Regionale, dal Rappresentante designato dalla Federazione Speleologica Regionale (che può anche essere lo stesso Coordinatore Regionale) e da almeno tre Direttori delle Scuole C.N.S.S.-S.S.I. operanti nella Regione.

Qualora le Scuole C.N.S.S.-S.S.I. nella Regione non superino il numero di tre, i Direttori di Scuole nel C.E.R. saranno pari al numero delle Scuole.

Ove in una Regione non sia stata costituita la Federazione, sarà la S.S.I. a nominare un suo rappresentante pro-tempore; nel caso in cui in una Regione priva di Federazione non vi sia neppure una Scuola C.N.S.S.-S.S.I., il rappresentante nominato dalla S.S.I. avrà la funzione di Coordinatore Regionale.

In ambito locale le singole Scuole di Speleologia sono gli Organi Esecutivi locali.

Art. 6: Durata degli Organi Esecutivi nazionali e regionali.

Gli Organi Esecutivi nazionali e regionali espletano i loro incarichi per un triennio, coincidente con quello del Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana.

Ciò è da intendersi nel senso che non sono necessarie particolari formalità per il decadimento dei suddetti Organi: essi decadono contemporaneamente al Consiglio Direttivo della S.S.I.

Le elezioni relative agli Organi stessi, effettuate secondo i modi previsti ai successivi articoli 8, 9, 10, 11, 12, devono svolgersi nel periodo compreso entro i 60 giorni precedenti o successivi al termine di decadimento del Consiglio Direttivo S.S.I.

Art. 7: Organi decisionali

L'Organo decisionale nazionale della C.N.S.S.-S.S.I. è l'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali C.N.S.S.-S.S.I.

L'Assemblea è costituita da tutti i Coordinatori Regionali (in rappresentanza delle Commissioni Regionali Scuole di Speleologia) e dai componenti del Comitato Esecutivo Nazionale C.N.S.S.-S.S.I.

2a – IL COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE (C.E.N.)

Art. 8: I membri del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)

I membri del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) sono soci maggiorenni della S.S.I. con almeno tre anni di anzianità d'iscrizione alla Società, eletti secondo le modalità di cui all'Art. 10 o nominati dal Consiglio Direttivo della S.S.I. per assolvere i compiti illustrati nel seguente Art.9. L'incarico è rinnovabile.

Art. 9: Compiti del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.)

Il Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.) coordina l'attività della C.N.S.S. a livello nazionale, promuovendo (in accordo col Consiglio Direttivo della S.S.I.) l'organizzazione di corsi e seminari nazionali o inter-regionali e la pubblicazione di tutti i necessari supporti didattici; cura i contatti con i Coordinatori Regionali e con le Commissioni Regionali Scuole di Speleologia S.S.I., coordinandone l'attività e promuovendo forme di collaborazioni didattiche inter-regionali per l'effettuazione di corsi tecnici, scientifici e culturali; cura l'attuazione del presente Regolamento e le decisioni prese dall'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali C.N.S.S.-S.S.I.

I componenti del Comitato Esecutivo Nazionale rappresentano singolarmente e collegialmente la C.N.S.S. in ambito nazionale, in occasione di Incontri, Corsi, Convegni, Congressi e nei confronti di Persone, Organismi ed Enti Pubblici e Privati, esterni alla S.S.I.; redigono i consuntivi di attività e curano le relazioni con la Commissione Scuole dell'U.I.S. (Unione Internazionale di Speleologia) in rappresentanza della C.N.S.S.-S.S.I.

Esercitano inoltre il controllo sulla regolarità degli adempimenti assicurativi relativi ai Corsi di speleologia di ogni Livello.

Il Segretario della C.N.S.S., eletto dai membri del Comitato Esecutivo tra i componenti dello stesso C.E.N., amministra con essi i fondi a disposizione della Commissione ed elabora i programmi e i dati consuntivi di attività.

Convoca inoltre l'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali C.N.S.S.-S.S.I.

Rappresenta pienamente la C.N.S.S. nei confronti delle altre Commissioni e del Consiglio S.S.I.

Tutti i membri del Comitato Esecutivo Nazionale hanno diritto di voto nel corso delle Assemblee Nazionali dei Coordinatori Regionali C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 10: Elezione dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale

- a) Il corpo elettorale è costituito da tutti i Coordinatori Regionali regolarmente nominati entro 30 giorni prima della data fissata per l'elezione, ai sensi dei successivi commi c e d.
- b) L'elezione può essere effettuata o direttamente, durante un'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali appositamente indetta, o per posta, secondo i regolamenti della Società.
- c) La data dell'elezione e le sue modalità vengono fissate dal Segretario, sentiti tutti i Coordinatori Regionali ed applicando l'articolo 6 del Regolamento ed il comma b del presente articolo. Per quanto possibile l'elezione dovrà svolgersi non oltre la data di rinnovo degli Organi Sociali S.S.I.
- d) Qualora, scaduti i termini di cui all'articolo 6 non siano state prese le decisioni di cui al precedente comma c, queste verranno stabilite dal Presidente della S.S.I.

- e) La Segreteria della S.S.I. sostituirà il Segretario della Commissione in tutte le operazioni elettorali di cui ai successivi commi f, h, i, m, nel caso in cui l'elezione venisse effettuata per posta, ovvero se si verifica quanto previsto dal comma d del presente articolo.
- f) Il Segretario in carica invia a ogni Coordinatore Regionale una circolare con cui comunica la data e le modalità dell'elezione, invitandolo a presentare eventuali candidature. Tale circolare deve essere inviata almeno 60 giorni prima della data fissata per l'elezione.
- g) Ogni candidato deve presentare i requisiti di cui all'articolo 8. Ogni Coordinatore non può presentare più di cinque candidature, che debbono tenere conto delle quattro aree geografiche del Paese : Nord, Centro, Sud e Isole. Il Coordinatore Regionale che volesse presentare candidati può farlo o direttamente, apponendo la propria firma unitamente a quella degli altri Coordinatori in calce ad una lettera di presentazione, ovvero per posta; deve comunque inviare ai candidati da lui proposti una dichiarazione con la quale propone le candidature. L'insieme delle proposte ovvero le lettere con le firme dei Coordinatori, devono essere inviate alla Segreteria della S.S.I. almeno 30 giorni prima della data fissata per l'elezione.
- h) Entro 20 giorni prima dell'elezione l'insieme delle candidature deve essere comunicato ai Coordinatori Regionali. Unitamente a tale comunicazione verrà inviata la convocazione dell'Assemblea, ovvero le schede elettorali, nel caso di elezione per posta.
- i) Nel caso di elezione in Assemblea, questa verrà effettuata a scrutinio segreto e sarà considerata valida con i voti dei due terzi del corpo elettorale. Non sono ammessi voti per delega. Ogni membro del Comitato Esecutivo Nazionale viene eletto con la maggioranza semplice dei voti. In caso di parità si ripete la votazione. In caso di ulteriore parità decide il Presidente S.S.I., ai sensi del successivo comma l.
- l) In caso di parità dopo la votazione per posta, ovvero dopo la seconda votazione nel caso di votazione in Assemblea, il Presidente della S.S.I. decide chi, tra i candidati risultati alla pari, sarà membro del Comitato Esecutivo Nazionale.
- m) I risultati delle elezioni verranno comunicati dal Segretario S.S.I. in carica al Consiglio Direttivo, non oltre 5 giorni dopo la data fissata, se questa è avvenuta in Assemblea, ovvero non oltre 15 giorni, se questa è avvenuta per posta.
- n) Ogni membro del Comitato Esecutivo Nazionale deve accettare formalmente l'incarico.

2b – COMMISSIONI REGIONALI E COMITATI ESECUTIVI

Art. 11: Le Commissioni Regionali Scuole di Speleologia e i Comitati Esecutivi Regionali

I Direttori di ogni Scuola di Speleologia, nominati da ogni Scuola secondo le modalità di cui al successivo articolo 23, sono i componenti della Commissione Regionale Scuole di Speleologia della C.N.S.S. – S.S.I.: essi provvedono ad eleggere il Coordinatore Regionale (che deve essere un socio S.S.I., maggiorenne, iscritto da almeno due anni alla Società) e almeno tre Direttori delle Scuole C.N.S.S.-S.S.I. della Regione, che, insieme al Coordinatore Regionale e a un Rappresentante designato dalla Federazione Speleologica Regionale, costituiscono il Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.) della C.N.S.S.-S.S.I.

Qualora le Scuole C.N.S.S.-S.S.I. non superino il numero di tre, i Direttori delle Scuole nel C.E.R. saranno pari al numero delle Scuole.

Il rappresentante designato dalla Federazione Speleologica Regionale può anche essere lo stesso Coordinatore Regionale.

Ove in una Regione non sia stata costituita la Federazione sarà la S.S.I. a nominare un suo rappresentante, pro-tempore; nel caso in cui in una Regione priva di Federazione non vi sia neppure una Scuola C.N.S.S.-S.S.I., il rappresentante nominato dalla S.S.I. avrà la funzione di Coordinatore Regionale.

Art. 12: Compiti della Commissione Regionale delle Scuole di Speleologia, del Comitato Esecutivo Regionale e del Coordinatore Regionale.

E' compito della Commissione Regionale Scuole di Speleologia e del Comitato Esecutivo Regionale promuovere l'organizzazione dei corsi regionali di secondo livello, tendere all'uniformazione dei programmi dei corsi di primo livello, provvedere alla diffusione dei supporti didattici, all'omogeneizzazione delle norme di sicurezza, coordinare, verificare e qualificare l'attività delle Scuole e degli Istruttori che vi operano, anche mediante la periodica organizzazione degli appositi stages di qualificazione per A.I. ed I.T.

Il Coordinatore Regionale (C.R.) coordina la Commissione Regionale Scuole di Speleologia ed il Comitato Esecutivo Regionale e rappresenta l'insieme delle Scuole operanti in ambito regionale, fungendo da tramite tra le Scuole di Speleologia della sua Regione e l'organizzazione nazionale curata dall'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali e dal Comitato Esecutivo Nazionale della C.N.S.S.-S.S.I.

Spetta al C.R. ogni decisione circa la omologazione dei corsi di primo livello tenuti dai Gruppi Speleologici della propria Regione e la ratifica annuale degli Istruttori di Tecnica e degli Aiuto-Istruttori delle singole Scuole.

E' inoltre compito del C.R. inviare al Segretario della C.N.S.S.-S.S.I. i dati aggiornati relativi a :

- 1- Istruttori di Tecnica ed Aiuto-Istruttori della propria Regione (dopo la conclusione di ogni Stage di qualificazione);
- 2- i corsi di 1° e 2° Livello svolti nella propria Regione (ogni semestre, entro il 28 febbraio e il 30 settembre).

Il C.R. può delegare un altro membro del Comitato Esecutivo Regionale a rappresentarlo nell'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali della C.N.S.S.-S.S.I. e a sostituirlo temporaneamente per ogni necessità.

Art. 13: **Nomina dei Membri del Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.) e del Coordinatore Regionale (C.R.)**

La Commissione Regionale Scuole di Speleologia C.N.S.S.-S.S.I. procede alla elezione del Coordinatore Regionale (C.R.) e degli altri membri del C.E.R. di propria competenza e provvede a comunicare al Segretario della Commissione tutti i nominativi designati (tutti i componenti tanto del C.E.R. quanto della Commissione Regionale Scuole).

I membri della Commissione Regionale Scuole e del Comitato Esecutivo Regionale (compreso il Coordinatore Regionale) possono essere nominati d'ufficio dal Comitato Esecutivo Nazionale della C.N.S.S.-S.S.I. se, trascorsi i termini previsti dall'articolo 6, non sia ancora avvenuta la designazione secondo le modalità di cui all'articolo 11.

In tal caso il Segretario C.N.S.S.-S.S.I. comunica l'avvenuta nomina d'ufficio agli interessati e, per conoscenza, a tutte le Scuole C.N.S.S.-S.S.I. della Regione interessata.

La nomina d'ufficio può avvenire anche per forzata vacanza degli incarichi o per dimissioni dei membri del C.E.R. e del C.R. al di fuori dei tempi e dei modi previsti dagli articoli 6 e 11, qualora la Commissione Regionale Scuole di Speleologia non comunichi al Segretario della Commissione, entro e non oltre 60 giorni dalle avvenute dimissioni, i nominativi dei nuovi incaricati.

2c – ASSEMBLEA NAZIONALE DEI COORDINATORI REGIONALI C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 14: **Compiti dell'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali C.N.S.S. -S.S.I.**

L'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali assume tutte le decisioni che ritiene opportune in merito alla gestione amministrativa ed operativa della Commissione.

Valuta l'operato del Comitato Esecutivo Nazionale della C.N.S.S. (di cui all'articolo 10, comma b) e gli indica le linee programmatiche verso cui indirizzare l'attività della Commissione.

Valuta l'opportunità di modificare i Programmi e le Norme di Sicurezza e di Rispetto ambientale per i Corsi, previste dagli articoli 30 e 32.

Decide in merito a modifiche del presente Regolamento.

Art. 15: **Convocazione dell'Assemblea Nazionale**

L'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali viene convocata dal Segretario della Commissione almeno una volta all'anno e può essere inclusa l'Assemblea per il rinnovo dei membri del Comitato Esecutivo Nazionale, di cui all'articolo 10, comma b.

Il Segretario della Commissione è tenuto a convocare l'Assemblea dietro richiesta di un terzo (1/3) dei Coordinatori Regionali nominati, non oltre 30 giorni dopo l'invio di tale richiesta.

In ogni caso la convocazione deve essere inviata entro 20 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

Nella lettera di convocazione devono essere indicati:

- Ordine del Giorno
- Luogo in cui si terrà l'Assemblea
- Data e ora della convocazione.

Art. 16: **Ordine del Giorno**

L'Ordine del Giorno dell'Assemblea Nazionale deve prevedere sempre i seguenti punti, a meno del caso previsto all'articolo 10, comma b, in cui possono essere omissi:

- Comunicazioni del Segretario della Commissione sull'attività svolta;
- Previsioni sull'attività futura;
- Varie ed eventuali.

Art. 17: Validità dell'Assemblea Nazionale

L'Assemblea è dichiarata valida in prima convocazione se sono presenti i due terzi (2/3) dei Coordinatori Regionali regolarmente nominati entro la data di convocazione dell'Assemblea.

Qualora non si raggiunga il numero legale, l'Assemblea è automaticamente convocata due ore dopo in seconda convocazione: in tal caso è sufficiente la presenza di un terzo (1/3) dei Coordinatori Regionali.

Tutto ciò fatto salvo il caso previsto dall'articolo 10, comma i, e dall'articolo 41.

Art. 18: Deleghe

Il Coordinatore Regionale che non possa intervenire di persona può delegare uno degli altri membri del Comitato Esecutivo Regionale C.N.S.S.-S.S.I. Tale rappresentante ha diritto di parola e di voto.

Analogamente il Segretario della Commissione può delegare uno degli altri membri del Comitato Esecutivo Nazionale a relazionare all'Assemblea sull'attività svolta dalla C.N.S.S. e a sostituire il Segretario nell'espletamento dei compiti di cui al successivo articolo 19.

Art. 19: Funzionamento dell'Assemblea Nazionale e Maggioranze

L'Assemblea, una volta accertata la validità ai sensi dell'articolo 17, nomina un Presidente e un Segretario. Quest'ultimo redige il verbale dell'Assemblea, che sarà consegnato al termine di questa al Segretario della Commissione, il quale provvederà a farlo approvare ai Coordinatori Regionali presenti all'Assemblea nei modi ritenuti da questo più opportuni. Una volta approvato, il documento sarà inserito nella raccolta dei verbali dell'Assemblea Nazionale.

Di norma l'Assemblea decide a maggioranza semplice degli aventi diritto al voto, salvo i casi previsti al terzo comma dell'articolo 14 e al primo comma dell'articolo 41, in cui è necessaria la maggioranza qualificata rispettivamente dei due terzi (2/3) e dei quattro quinti (4/5) dei votanti.

Le votazioni sono fatte sempre con voto palese, salvo il caso previsto dall'articolo 10, comma i, e tutte quelle volte in cui l'Assemblea si esprime per il voto segreto.

2d – LE SCUOLE DI SPELEOLOGIA C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 20: La Scuola di Speleologia

La Scuola di Speleologia rappresenta l'elemento costituente della Commissione che garantisce nel tempo l'adozione, il mantenimento e la divulgazione dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1 e di quant'altro stabilito dalla Commissione, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Titolo 2c.

Nel contempo la Scuola di Speleologia è lo strumento didattico-organizzativo attraverso il quale i Gruppi Speleologici curano l'effettuazione dei Corsi di primo e di secondo livello.

I requisiti principali di una Scuola di Speleologia C.N.S.S.-S.S.I. dovranno essere la qualità dell'attività didattica e la sua continuità nel tempo.

Art. 21: Costituzione di una Scuola

La Scuola di Speleologia si costituisce per iniziativa di uno o più Gruppi Speleologici aderenti alla S.S.I. ed assume preferibilmente la denominazione del Comune o della Località in cui il Gruppo o i Gruppi svolgono la loro attività seguite dall'indicazione del Gruppo o dei Gruppi costituenti.

Qualora i Gruppi costituenti operino in Comuni diversi, il nome della Scuola sarà preferibilmente quello dell'area geografica in cui questi si trovano.

Sono comunque previste eventuali altre denominazioni.

La costituzione di una Scuola di Speleologia avviene nel momento in cui essa organizza il suo primo Corso di 1° livello, la cui data d'inizio viene considerata come la data d'inizio dell'attività della Scuola.

Requisito essenziale per la costituzione di una Scuola di Speleologia è la disponibilità di almeno due istruttori di tecnica (qualificati negli appositi stages di cui al successivo art. 28) tra i soci del Gruppo o dei Gruppi che intendono costituire la Scuola.

Un Gruppo Speleologico che non sia sede di Scuola, ma che disponga tra i propri soci di almeno due aiuto-istruttori (qualificati negli appositi stages di cui all'art. 28) può promuovere due (e due soli) successivi corsi di speleologia (seguendo le stesse modalità, previste per le Scuole già esistenti, del successivo art. 30) avvalendosi dell'opera di speleologi (anche non appartenenti al Gruppo) iscritti nel Registro Nazionale degli Istruttori di Tecnica (tra i quali viene scelto il direttore di ognuno dei due corsi); gli aiuto-istruttori (soci del Gruppo) qualificati possono svolgere operativamente il loro ruolo nei due corsi di primo livello così organizzati, oppure (se invitati) possono collaborare operativamente ad almeno due corsi di primo livello organizzati da altre Scuole, in modo da garantirsi i pre-requisiti essenziali per essere ammessi a uno Stage di qualificazione per I.T.

Un Gruppo Speleologico che non sia sede di Scuola può presentare al C.E.R. i nominativi dei propri soci interessati agli stages di qualificazione per I.T. e per A.I. seguendo le stesse modalità, previste per le Scuole già esistenti, dei successivi articoli 37 - 38 - 39 - 40.

Art. 22: Compiti di una Scuola

La Scuola di Speleologia è una struttura didattica permanente della C.N.S.S.-S.S.I.: organizza i propri Corsi di 1° livello e contribuisce alla realizzazione dei Corsi regionali (2° livello), qualora a ciò sia stata delegata dalla Commissione Regionale Scuole di Speleologia o dal Comitato Esecutivo Regionale; cura la preparazione tecnica e didattica dei propri Istruttori di Tecnica e Aiuto-Istruttori.

Art. 23: Il Direttore della Scuola di Speleologia

Ogni Scuola di Speleologia, costituita da uno o più Gruppi Speleologici, designa triennialmente il proprio Direttore della Scuola, con la qualifica di I.S. o di I.T., ma non necessariamente Direttore di Corsi di Speleologia, con particolare competenza o attitudine nel settore didattico o organizzativo.

Il Direttore della Scuola è il rappresentante della struttura didattica che lo ha nominato presso la Commissione Regionale Scuole di Speleologia.

In ambito locale spetta al Direttore della Scuola ogni buon ufficio ed iniziativa inerente al funzionamento ed alla continuità della Scuola, curando con particolare riguardo i rapporti con i Direttori dei Corsi, con le altre Scuole, la Commissione Regionale ed il Coordinatore Regionale C.N.S.S.

Art. 24: Il Direttore del Corso

Il Direttore del Corso viene nominato (nel novero degli I.T.) direttamente dalla Scuola di appartenenza, tramite il Direttore della Scuola. Egli dovrà provvedere:

- a scegliere ed ad assicurare la disponibilità degli I. S., degli I.T. ed A.I. in relazione al programma del Corso ed al numero massimo di allievi ammessi a frequentarlo, di concerto con il Direttore della Scuola. Nell'eventualità di divergenza di opinioni in merito alla convocazione di I.T. e di A.I. regolarmente qualificati, la scelta spetta al Direttore del Corso, cui è demandata la responsabilità tecnica e operativa del Corso stesso;
- a curare la parte organizzativa e logistica del Corso, garantendo il rispetto della normativa vigente in materia di equipaggiamento personale e collettivo, di comportamento e sicurezza, di rispetto dell'ambiente;
- ad inoltrare nei termini previsti al Coordinatore Regionale la richiesta di omologazione ed i dati consuntivi del Corso;
- a trasmettere al Coordinatore Regionale l'elenco di tutti gli istruttori del Corso (I.T., A.I. e I.S.), accertando e precisando l'avvenuta copertura assicurativa RCT ed Infortuni di tutti gli istruttori (I.T., A.I. e I.S.) che partecipino ad almeno una delle esercitazioni pratiche del corso;

- a svolgere le pratiche assicurative relative agli infortuni a copertura di tutti gli allievi partecipanti alle uscite del Corso, mediante la Polizza S.S.I. o altre equipollenti, delle quali deve fornire fotocopia alla Segreteria Nazionale CNSS-SSI (Vedere Art.44).

Il Direttore del Corso è responsabile del regolare svolgimento del Corso ed è interlocutore diretto del Coordinatore Regionale, che - in caso di gravi irregolarità o per motivi di sicurezza - udito in merito il Direttore della Scuola e con il consenso del C.E.R., ha la facoltà di sospendere l'effettuazione del Corso e di sollevare il Direttore del Corso dall'incarico, sostituendolo con altro I.T. designato dalla Scuola.

Ogni eventuale contestazione in merito, ove non rimossa in sede di Commissione Regionale Scuole, verrà esaminata dal Comitato Esecutivo Nazionale della C.N.S.S.-S.S.I.; le decisioni assunte saranno inoppugnabili.

Nel caso in cui due o più Gruppi abbiano concorso alla costituzione di una Scuola di Speleologia e non sia possibile, per motivi di interessi divergenti o logistici, concordare l'effettuazione di un unico Corso di 1° livello, si renderà necessaria la nomina di più di un Direttore di Corso, responsabile per quanto di sua competenza.

Art. 25 : Decadenza o scioglimento di una Scuola

In relazione ai principi enunciati nell'articolo 20, una Scuola di Speleologia, costituita da uno solo o più Gruppi, decade dalla sua appartenenza alla C.N.S.S. se per un periodo di tempo superiore a cinque anni, a decorrere dalla data di effettuazione dell'ultimo Corso di 1° livello o del Corso di 2° livello che ha contribuito a realizzare, non organizza alcun altro Corso.

Nel caso in cui più Gruppi costituenti una Scuola decidano di cessare le attività didattiche comuni, previa comunicazione del Direttore della Scuola al Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.) ed al Coordinatore Regionale delle Scuole, possono sciogliere la Scuola preesistente ed eventualmente costituirne altre, singolarmente o in comune con altri Gruppi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 21.

TITOLO 3

I CORSI DI SPELEOLOGIA

Art. 26: I Corsi di primo livello

Sono promossi ed organizzati da ogni singola Scuola in ambito locale (Città o Provincia), allo scopo di introdurre gli allievi all'attività ed alla ricerca speleologica, condotte nel pieno rispetto dell'ambiente, attraverso una serie di lezioni teoriche (Vedi Programma minimo, Art. 30/5) e di esercitazioni pratiche in palestra (almeno una) ed in grotta (almeno tre).

L'addestramento tecnico è mirato all'insegnamento delle usuali manovre ed al corretto impiego dei fondamentali attrezzi impiegati per la progressione in grotta, privilegiando sicurezza, semplicità ed autosufficienza.

I Corsi svolti all'interno dei Gruppi, volti a puntualizzare determinati argomenti o a migliorare l'addestramento tecnico degli ex Allievi iscritti alla Associazione, che di norma seguono l'effettuazione del 1° livello, appartengono a questo stesso livello didattico.

Gli istruttori delle materie teoriche e di quelle che presuppongono esercitazioni pratiche sono scelti dal Direttore del Corso nel novero di quelli abilitati.

La Scuola – tramite il suo Direttore - conferisce autonomamente (articolo 24) l'incarico (rinnovabile) di Direttore del Corso, valido per la sola durata di quel Corso.

Conferimento ed eventuali rinnovi sono sottoposti a ratifica da parte del Coordinatore Regionale delle Scuole C.N.S.S.-S.S.I.

Art. 27: I Corsi di secondo livello

Sono promossi ed organizzati dalla Commissione Regionale Scuole di Speleologia della C.N.S.S., ove possibile in collaborazione con la Federazione Speleologica Regionale.

L'organizzazione e lo svolgimento possono essere curati anche da una o più Scuole, su delega e con il controllo del Comitato Esecutivo Regionale (C.E.R.).

Affrontano uno o più temi di interesse specifico, anche di natura tecnica, con contenuti, metodiche e - ove possibile - supporti didattici ed esercitazioni pratiche adeguate ad ottenere un considerevole approfondimento degli argomenti trattati.

Sono rivolti, di norma, agli Speleologi che vogliono perfezionare il proprio livello di conoscenze teoriche e pratiche e agli Allievi che hanno frequentato Corsi di 1° livello nelle diverse Scuole della Regione, ma può ovviamente parteciparvi chiunque sia interessato. Qualora tuttavia siano programmate uscite in grotta o palestra, i partecipanti dovranno risultare abilitati da un Corso di 1° livello ed essere convenientemente assicurati.

Chi non abbia frequentato Corsi di 1° livello potrà essere ammesso al 2° solo se potrà documentare e - se richiesto - dimostrare, di possedere conoscenze teoriche e pratiche adeguate.

Docenti ed Istruttori sono scelti dall'organizzazione (e ratificati dal C.E.R. tramite il Coordinatore Regionale) fra gli specialisti delle singole materie oggetto del Corso, o fra i più esperti operanti nelle Scuole di Speleologia o presso gli Istituti Universitari. Gli Istruttori di Tecnica dovranno essere scelti nello ambito del Registro Regionale o Nazionale e fra gli specialisti del settore.

Il Direttore di un Corso di 2° livello sarà lo stesso Coordinatore Regionale delle Scuole. Ove questi non sia disponibile, il Direttore dovrà essere nominato dal C.E.R. fra gli I.S., gli I.T. o fra gli stessi componenti la Commissione Regionale Scuole di Speleologia.

Art. 28: Gli Stages di qualificazione per I.T. ed A.I.

Appartengono al 2° livello didattico gli Stages per la qualificazione (e l'aggiornamento) destinati a I.T. e A.I. delle Scuole, organizzati su scala regionale o interregionale e diretti dal Coordinatore Regionale o da I.T. nominato in sua vece dal C.E.R.

Gli Stages devono avere cadenza periodica (almeno biennale); ove ciò non sia possibile su scala regionale, sarà necessario prevederne l'organizzazione in ambito territorialmente più vasto.

La realizzazione degli Stages richiede espressamente la presenza di almeno due docenti o I.T. convocati da altre Regioni.

Per quanto riguarda le Isole, almeno due I.T. dovranno provenire da Province della Regione le cui Scuole non hanno presentato A.I. per la qualificazione o che hanno presentato il minor numero di A.I.

Gli Stages hanno impostazione eminentemente pratica e quindi, pur prevedendo alcune lezioni teoriche, sono basati soprattutto su esercitazioni e prove dimostrative in palestra.

L'idoneità degli I.T. e degli A.I. è accertata dall'insieme degli Istruttori, al termine delle prove pratiche e del colloquio.

Nella valutazione si terrà conto dei dati risultanti dal curriculum presentato dalla Scuola e verificato dal C.E.R.

L'esito è comunicato per iscritto dal Coordinatore Regionale ai Direttori delle singole Scuole ed al Segretario della C.N.S.S. entro 15 giorni dalla data di ultimazione dello Stage.

I nominativi degli I.T. e degli A.I. qualificati vengono inseriti nel Registro Regionale e in quello Nazionale della C.N.S.S.

Programmi e contenuti minimi degli Stages di qualificazione

- Per l'accertamento degli I.T. :

Lezioni teorico-pratiche :

- norme di sicurezza in grotta, tecniche e materiali
- esame dello stato dell'infortunistica speleologica
- tecniche di disaggio e primo soccorso di un infortunato

Prove pratiche :

- illustrazione e commento esplicativo di manovre complesse
- disaggio di un infortunato su corda

Colloquio :

- situazioni di emergenza
- speleogenesi, speleopoiesi, elementi di speleobiologia e meteorologia, ecologia dell'ambiente carsico

- Per l'accertamento degli A.I. :

Lezioni teorico-pratiche :

- organizzazione e regolamento C.N.S.S.
- attacchi e nodi
- comunicazione (spiegare e farsi intendere)
- dimostrazione pratica di primo soccorso
- come allertare il C.N.S.A.S.

- Prove pratiche :
- verifica equipaggiamento individuale e collettivo
 - controllo degli armamenti
 - illustrazione e commento esplicativo di manovra superamento frazionamenti, nodi, ecc.
- Colloquio :
- armamento con spit e fix
 - argomenti di carattere tecnico
 - sicurezza nella progressione
 - rispetto dell'ambiente carsico
 - speleogenesi e speleopoiesi

Art. 29: I Corsi di terzo livello

Sono promossi dall'Assemblea Nazionale dei Coordinatori Regionali ed organizzati dal C.E.N. su temi specifici inerenti alla tecnica, alla documentazione e alla ricerca scientifica ed esplorativa.

Tali corsi, su scala nazionale o interregionale (argomenti tecnici), devono prevedere la presentazione del curriculum da parte degli iscritti, verificato dal Direttore della Scuola di Speleologia del Gruppo di appartenenza.

Art. 30: Omologazione e contenuti dei Corsi di Speleologia

Per ottenere l'omologazione, il Direttore del Corso deve far pervenire al Coordinatore Regionale, almeno 20 giorni prima della data di inizio del Corso stesso, e comunque prima della stampa del programma e/o del manifesto illustrativi, i seguenti dati :

- 1- Estremi di adesione del Gruppo alla S.S.I. e del versamento della quota annuale S.S.I.
- 2- Data del più recente Corso omologato
- 3- Programma dettagliato delle lezioni teoriche e delle esercitazioni in palestra ed in grotta, che deve obbligatoriamente comprendere le seguenti argomentazioni - base:
 - Elementi di geologia, carsismo, speleogenesi
 - Tecnica esplorativa
 - Prevenzione degli incidenti e primo soccorso in grotta (lezione curata preferibilmente da un medico o da un tecnico del C.N.S.A.S.)
 - Ecologia e salvaguardia dell'ambiente carsico
 - Cartografia e rilevamento topografico
 - Organizzazione della Speleologia (locale, regionale, nazionale, internazionale)

Sono inoltre raccomandate lezioni complementari sui seguenti temi :

- Meteorologia ipogea
- La vita animale e vegetale nelle grotte
- Catasto e documentazione delle grotte
- Paleontologia e Archeologia
- Storia della Speleologia
- Speleologia in cavità artificiali
- Speleologia subacquea

Gli Allievi devono essere addestrati all'impiego della tecnica su sole corde ed all'uso di scalette e staffe, al superamento di traversi e frazionamenti, all'inversione di marcia, alle fondamentali tecniche di roccia (arrampicata, pressione, opposizione, spaccata), all'avanzamento in meandri, cunicoli, lungo tratti allagati e frane.

Debbono inoltre sperimentare l'armamento autonomo mediante attacchi naturali e chiodi ed acquisire dimestichezza nel confezionamento di almeno tre tipi di nodi.

Debbono infine apprendere le alternative ai discensori ed ai bloccanti meccanici, le nozioni-base per l'assistenza ad un infortunato e le istruzioni circa la richiesta di intervento del C.N.S.A.S.

- 4- Elenco degli istruttori (I.T. ed A.I.) che parteciperanno al corso, con precisazione della data di pagamento della quota sociale SSI per l'anno in corso (obbligatoria per gli I.T., per gli A.I. e per gli I.S. che partecipino ad almeno un'esercitazione pratica del corso) .

- 5- Indicazione del numero massimo ammissibile di Allievi in relazione alla disponibilità effettiva di Istruttori ed attrezzature.

Dovrà inoltre essere assicurato e sottoscritto dal Direttore del Corso (con il visto del Direttore della Scuola) l'impegno:

- 1- di richiedere ed ottenere dagli Allievi, all'atto dell'iscrizione al Corso ed in ogni caso anticipatamente alla prima uscita programmata, il certificato medico di idoneità fisica ad attività sportive non competitive;
- 2- di garantire il rigoroso rispetto delle norme di sicurezza e di rispetto dell'ambiente previste agli articoli 32, 33 e 34 del Regolamento C.N.S.S.-S.S.I.;
- 3- di giovare in palestra ed in grotta della collaborazione di I.T. ed A.I. qualificati e quindi iscritti nel Registro Nazionale della C.N.S.S.-S.S.I. e di non ammettere alle esercitazioni in palestra ed in grotta persone estranee all'organizzazione del Corso;
- 4- di provvedere alla copertura assicurativa infortuni degli Allievi, mediante le Polizze S.S.I. od altre equipollenti, di cui debbono essere fornite le fotocopie alla Segreteria Nazionale CNSS-SSI (Vedi Art. 44);
- 5- di illustrare nel dettaglio ad I.S., I.T., A.I. ed agli Allievi le caratteristiche delle coperture di rischio fornite dalle Polizze Assicurative sottoscritte in loro favore e tutela dalla Scuola;
- 6- di riportare sul manifesto o locandina del Corso l'intestazione della "Commissione Nazionale Scuole di Speleologia della Società Speleologica Italiana" (per esteso), il nome della Scuola di Speleologia che ha organizzato il Corso ("Scuola di ... del Gruppo Speleologico...") ed il suo numero progressivo.

Al termine del Corso (entro 20 giorni), dovranno essere trasmessi al Coordinatore Regionale, insieme con il manifesto e la locandina pubblicata, i seguenti dati consuntivi :

Scuola didel Gruppo Speleologico

Corso N. di livello,

omologato dal Coordinatore Regionale il

Periodo di effettuazione del corso: dal al

N. di Allievi iscritti al Corso: di cui N. uomini e N. donne

Età media degli Allievi iscritti:

Elenco nominativo degli I.S., I.T. e A.I. che hanno collaborato attivamente al Corso

Eventuali incidenti verificatisi, natura e conseguenze dell'incidente, estremi della denuncia alla Assicurazione

Dispense distribuite (dettagliare):

Quota di partecipazione al Corso:

La quota comprende e l'uso di

Assicurazione utilizzata per l'effettuazione del Corso :

Tutti i dati trasmessi, ove non sussistano giustificati motivi di riservatezza, potranno essere utilizzati dalla C.N.S.S. per uso statistico o pubblicazione.

Una copia di questi dati dovrà essere trasmessa (dal direttore del corso o dal direttore della Scuola) pure alla Segreteria Nazionale CNSS-SSI, entro 20 giorni dal termine del corso.

Art. 31: Negative all'omologazione e ricorsi

Nel caso in cui il Direttore del Corso o il Direttore della Scuola non trasmettano al Coordinatore Regionale e alla Segreteria Nazionale CNSS-SSI i dati consuntivi o vi si rilevino irregolarità, o nel caso in cui si verificano infortuni che – a giudizio del Coordinatore Regionale – siano chiaramente imputabili a negligenza o imperizia degli Istruttori della Scuola, potrà essere negata l'omologazione dei Corsi di Speleologia della Scuola interessata, per un periodo variabile da 1 a 3 anni, in relazione alla gravità dei fatti.

In tal caso il provvedimento riguarderà anche il Direttore del Corso interessato e gli I.T. coinvolti con colpa nei fatti, la cui iscrizione al Registro Regionale e Nazionale potrà essere sospesa per lo stesso periodo di tempo o indefinitivamente, in relazione alle circostanze ed alle responsabilità individuali in quanto accaduto.

La Scuola, il Direttore del Corso e gli I.T. hanno facoltà di ricorrere avverso tali provvedimenti attraverso il Segretario della C.N.S.S., che si avvarrà del parere del C.E.N. per assumere una decisione definitiva in merito.

Il C.E.N. sarà chiamato inoltre ad esprimersi inoppugnabilmente nel caso di contestazioni eventualmente insorte fra Scuole e Commissione Regionale Scuole di Speleologia, fra Scuole e C.E.R. e fra Scuole e Coordinatore Regionale.

Art. 32: Norme di sicurezza e di rispetto ambientale, da osservare durante lo svolgimento dei Corsi omologati di ogni Livello

- 1) Il rapporto numerico fra I.T. + A.I. ed Allievi non deve in nessun caso essere inferiore ad 1 su 3 in ambiente grotta e ad 1 su 2 in occasione delle esercitazioni in palestra. Quando gli Allievi siano chiamati a superare le partenze dagli attacchi, i frazionamenti, i nodi, i traversi, le inversioni di marcia o passaggi in roccia esposti, l'assistenza dovrà essere diretta e individuale.
Pertanto, in corrispondenza di ogni vincolo armato ed all'attacco ed alla base di ogni salto dovrà preventivamente attestarsi un I.T. od un A.I., per assistere gli Allievi e sorvegliare la correttezza delle loro manovre.
Il rapporto numerico ammesso fra A.I. ed I.T. operativi nei casi citati non deve mai superare 2 su 3 (vedi articolo 39).
- 2) Ogni squadra in cui è suddiviso per motivi organizzativi l'insieme costituito da Istruttori ed Allievi nel corso di un'uscita di addestramento in grotta o in palestra è posta sotto la responsabilità di un I.T. che - in fase di progressione – deve precedere la squadra, chiusa da un altro I.T. o A.I.
- 3) Le esercitazioni in palestra (all'interno o all'esterno) debbono avere per oggetto l'insegnamento degli elementi fondamentali della progressione su corda: discesa, risalita, superamento di frazionamenti, traversi, inversioni di marcia, discesa con i bloccanti, confezione e superamento dei nodi; debbono quindi precedere le escursioni in grotte che implicino tali problematiche.
E' inoltre opportuno vengano illustrate agli allievi le alternative più semplici all'impiego degli attrezzi di discesa e risalita.
L'addestramento – in sede di 1° livello – dovrà essere completato con l'insegnamento delle tecniche d'uso delle scalette e dei relativi sistemi di assicurazione e di autoassicurazione, in salita ed in discesa.
In palestra di roccia, all'esterno come all'interno, è obbligatorio l'impiego del casco protettivo (vedi articolo 34/1).
- 4) Le esercitazioni in grotta dovranno svolgersi in cavità gradualmente sempre più complesse e tali da richiedere il superamento di tutti gli ostacoli tipici della progressione.
E' necessario che almeno tutti gli I.T. impiegati conoscano bene la cavità, che verrà scelta con caratteristiche idonee a consentire il continuo controllo degli allievi.
- 5) L'equipaggiamento di ogni allievo (imbragatura, discensore, bloccanti, moschettoni, longes, ecc.) deve essere accuratamente ispezionato dagli istruttori prima di entrare in grotta e prima di ogni impiego sugli armi.
- 6) Il carburo deve essere trasportato entro contenitori assolutamente ermetici.
- 7) I canotti debbono essere sempre dotati di funi di rappello, e chi li utilizza di idonei corsetti o cinture salvagente.
- 8) Per quanto riguarda gli armi, gli istruttori cureranno in particolare:
 - il doppio attacco alla partenza degli armi e la confezione del mancorrente per la sicurezza dell'accesso al pozzo;
 - la pulizia accurata dei pozzi, delle cengie e dei terrazzi;
 - la confezione del nodo di sicurezza Savoia sui terminali delle corde, ad altezza commisurata alle singole campate ed alla elasticità delle funi impiegate;
 - il controllo degli armamenti e delle corde durante la svolgimento dell'esercitazione.
- 9) Ogni squadra operante in grotta (o palestra) dovrà essere dotata di un sacco di emergenza, contenente una corda da 10 mm di lunghezza pari al salto più elevato da affrontare, sacco che dovrà seguire in discesa e precedere in risalita la squadra del corso. Tale sacco dovrà inoltre contenere un discensore, due carrucole, moschettoni paralleli, un dressler, cordini di riserva, una lampada a carburo ed un telo termico grande.

- 10) Ogni squadra operante in grotta o in palestra dovrà essere dotata di una cassetta di pronto-soccorso per le prime medicazioni, da lasciare all'ingresso della grotta qualora essa sia lontana dalle auto, o in auto se la grotta sia vicina a strade.
Tale cassetta deve contenere, come dotazione minima:
- A) Norme di comportamento in caso di incidente e modulo delle informazioni da trasmettere al Soccorso per la richiesta di preallarme o di intervento.
Manualetto di pronto-soccorso della C.N.S.S.-S.S.I.
 - B) Elenco dei tecnici del Soccorso Speleologico operanti sul territorio in cui hanno luogo le esercitazioni del corso.
 - C) Notes con matita.
 - D) Medicinali:
 - 8 paia di guanti in politene a perdere;
 - 6 compresse di garza sterile;
 - 1 benda elastica alta, 3 orlate alte 10 cm, 3 orlate alte 15 cm;
 - 1 rotolo di cerotto alto;
 - 1 telo di plastica;
 - 2 teli termici pesanti;
 - soluzione disinfettante;
 - 2 siringhe a perdere;
 - 1 paio di forbici;
 - 2 fiale antidolorifico leggero (tipo Voltaren).
- 11) Ad ogni allievo deve essere consegnato, prima di entrare in grotta, un sacchetto ove scaricare le ceneri del carburo e le batterie esauste, da riportate all'esterno insieme ad altri eventuali rifiuti. Occorre rammentare che le batterie debbono essere riposte negli appositi contenitori. Nulla deve essere lasciato in grotta. Niente di tutto ciò che si trova in grotta (tranne i rifiuti) deve essere rimosso o portato all'esterno.

Art. 33: Caratteristiche dell'equipaggiamento collettivo

- 1) Corde: possibilmente omologate e – comunque – di diametro non inferiore a 10 mm, verificate prima di ogni uscita.
- 2) Scalette: con cavi di diametro non inferiore a 3 mm e tiranti in Durall rivettati, fissate a vincoli mediante imbraghi elastici (spezzoni di corda di 10 mm di diametro).
- 4) Moschettoni: in lega, collaudati e con KR non inferiore a 2000 Kg.

Art. 34: Definizione delle caratteristiche dell'equipaggiamento individuale, che deve essere adottato da I.T., A.I. e Allievi durante i Corsi omologati

- 1) Casco protettivo:
 - di tipo robusto e leggero, omologato CE, il cui disegno consenta almeno una parziale protezione della nuca, possibilmente dotato di doppio impianto di illuminazione, di cui uno elettrico, alimentato a batterie installate all'esterno del casco. Il sottogola, in fettuccia, deve potersi serrare a fibbia registrabile e deve essere corredato, sul retro, da imbragatura incrociata, ad evitare lo sfilamento.
E' escluso l'impiego di serraggi realizzati con Velcro e automatici; l'applicazione delle mentoniere deve tener conto innanzi tutto della fondamentale stabilità del casco.
- 2) Imbragatura:
 - realizzata con nastri di fettuccia di sezione larga e non eccessivamente rigida, con cuciture longitudinali e incrociate, di tipo speleologico, omologata CE. Deve essere inoltre dotata di pettorale, possibilmente incrociato sul dorso; il tutto, preferibilmente, a registrazione rapida.
- 3) Collegamento imbrago ventrale – Croll:
 - con Maillon rapide Delta di diametro 10 in acciaio o con Maillon rapide semicircolare di diametro 10 in acciaio.
- 4) Collegamento imbrago – pettorale - Croll:
 - attraverso un sistema di bloccaggio rapido.
- 5) Pedale-staffa:
 - realizzato con cordino statico di diametro minimo almeno 7 mm, predisposto dell'asola di seconda pedata, collegata alla maniglia con Maillon rapide parallelo di diametro almeno 7 mm lungo o con moschettone con

ghiera. Il raccordo con l'imbrago può avvenire tramite il braccio lungo della longe di autosicura oppure tramite longe supplementare, adeguata allo sbraccio individuale.

- 6) Longe:
 - doppia, ad unico attacco e due capi, realizzata con corda dinamica di diametro minimo 9 mm e collegata direttamente al Maillon ventrale.
Il capo corto per l'autosicura diretta deve essere dotato di moschettone privo di ghiera, in lega e ad apertura larga, possibilmente asimmetrico, fissato in posizione d'uso rapido.
Il capo lungo (adeguato allo sbraccio individuale) può costituire il raccordo con il pedale-staffa. Il collegamento avviene fra il moschettone con ghiera o il Maillon rapide di diametro almeno 7 mm lungo che unisce il pedale-staffa alla maniglia e un moschettone in lega.
- 7) Moschettoni:
 - in lega (vedi articolo 33/3), comunque tutti collaudati e con KR non inferiore a 2000 Kg (20 kN). Il moschettone di aggancio del discensore deve essere anch'esso in lega, asimmetrico e con ghiera. Il solo moschettone di rinvio è opportuno sia in acciaio, senza ghiera.
- 8) Croll:
 - munito di sistema antirovesciamento del cricchetto.
- 9) Maniglia:
 - autobloccante, a struttura fissa, munita di sistema antirovesciamento del cricchetto.
- 10) Discensore:
 - a pulegge, manovrabile dal basso e corredato da moschettone di rinvio, montato in prossimità del discensore, quest'ultimo di foggia tale da consentire la rapida confezione della chiave di bloccaggio. E' escluso l'impiego, durante i Corsi, di discensori autobloccanti. In ogni caso, il dispositivo di arresto dovrà essere escluso durante l'effettuazione del Corso.
- 11) Disposizione degli attrezzi sul Maillon ventrale:
 - si deve avere cura di lasciare sempre libero accesso al Croll.
- 12) Cordino di guida:
 - qualora i tubolari ne siano sprovvisti, è necessario che ognuno disponga di un cordino da almeno 6 mm collegato al sacco con moschettone a ghiera e al Maillon ventrale mediante passante tra le fettucce dei cosciali dell'imbrago.
- 13) Calzature:
 - stivali o scarponi, comunque dotati di suola articolata (tipo Vibram).
- 14) Borsino personale:
 - è consigliabile ne siano dotati tutti gli Allievi, affinché vi possano riporre gli attrezzi, disponibili in ogni momento.

TITOLO 4

GLI ISTRUTTORI

Art. 35: Gli Istruttori della C.N.S.S.-S.S.I.

Gli Istruttori rappresentano la componente operativa e didattica delle Scuole di Speleologia, attivata per la realizzazione dei Corsi che esse organizzano singolarmente o nell'ambito delle iniziative promosse dalla Commissione Regionale Scuole o dal C.E.N.

Le attività degli Istruttori durante l'effettuazione dei Corsi sono insindacabilmente coordinate dal Direttore del Corso.

Gli Istruttori non ricevono alcun tipo di brevetto, distintivo o attestato della loro qualifica, in quanto essa non presuppone - né implica - l'assunzione di una carica né l'istituzione di un rapporto permanente fra Istruttore e Scuola, né fra Istruttore e C.N.S.S., ma solo il riconoscimento di adeguate conoscenze, capacità didattiche e tecniche, accertate mediante periodici Stages organizzati dalle Commissioni Regionali Scuole.

La C.N.S.S. riconosce :

- gli Istruttori di Speleologia (I.S.)
- gli Istruttori di Tecnica (I.T.)
- gli Aiuto-Istruttori di Tecnica (A.I.)

I nominativi degli Istruttori qualificati sono inseriti nel Registro Regionale e Nazionale, rispettivamente formati ed annualmente aggiornati dal Coordinatore Regionale, in una con il C.E.R. e dal Segretario della C.N.S.S.

La Scuola di Speleologia, tramite il suo Direttore, provvede a comunicare le eventuali variazioni intervenute nella composizione dell'insieme costituito dai suoi I.S., I.T. ed A.I.

Il conferimento degli incarichi di I.S., I.T. ed A.I. per i Corsi di 1° livello spetta al Direttore del Corso; per i Corsi di 2° livello e gli Stages al C.E.R., tramite il Coordinatore Regionale delle Scuole.

Per il 3° livello la scelta avviene attraverso il C.E.N.

Art. 36: Gli Istruttori di Speleologia (I.S.)

Sono designati I.S. i Soci e i non Soci della Società Speleologica Italiana con specifica, approfondita competenza nella materia oggetto della lezione programmata dal Corso e da essi curata e gli esperti che collaborino nella predisposizione di libri e dispense promossi dalla C.N.S.S.-S.S.I.

La designazione avviene attraverso una Scuola di Speleologia, oppure attraverso il Coordinatore Regionale e il C.E.R., oppure attraverso il C.E.N. ed il Segretario della C.N.S.S.

Per gli I.S. operativi in ambiente grotta durante l'effettuazione dei Corsi, si rende indispensabile la copertura assicurativa RCT ed infortuni.

Gli I.S. vengono esclusi dal Registro Regionale e da quello Nazionale qualora, nell'arco di tempo di cinque anni, non abbiano contribuito come docenti alla realizzazione di almeno un Corso di qualsiasi livello.

Art. 37: Gli Istruttori di Tecnica (I.T.)

Sono designati I.T. speleologi maggiorenni, iscritti alla Società Speleologica Italiana, facenti parte di Gruppi Speleologici di cui all'art. 21, abilitati a svolgere tale incarico al termine degli Stages di qualificazione per I.T. (Regionali ed Interregionali).

Sono inoltre riconosciuti Istruttori di Tecnica gli esperti aventi specifica e approfondita competenza nelle tecniche di progressione, che svolgano la funzione di docenti in corsi omologati di 2° o 3° livello o che collaborino nella predisposizione di libri e dispense di argomento tecnico promossi a livello nazionale dalla C.N.S.S.-S.S.I.: essi sono designati dal Comitato Esecutivo Nazionale, di propria iniziativa o su proposta di uno o più Coordinatori Regionali.

Agli I.T. è demandato in particolare l'insegnamento delle tecniche di progressione e delle norme di sicurezza in grotta; collaborano strettamente con il Direttore del Corso e sovrintendono alle manovre della squadra loro assegnata (A.I. ed Allievi), posta sotto la loro responsabilità.

Sono richieste all'I.T. provata attitudine didattica, conoscenza approfondita delle tecniche di progressione, delle caratteristiche e dei limiti delle attrezzature individuali e collettive, nonché la capacità di provvedere al disaggio di un infortunato ed agli interventi di primo soccorso.

Per quanto riguarda il grado di cultura speleologica, l'I.T. dovrà avere buona conoscenza delle altre materie oggetto d'insegnamento, in misura compatibile con il livello del Corso in cui opera.

Per gli I.T. che collaborano operativamente alle esercitazioni pratiche di un Corso si rende obbligatoria la copertura assicurativa RCT ed infortuni.

Art. 38: Designazione e decadenza degli I.T.

La Scuola presenta al C.E.R. i nominativi dei propri A.I., maggiorenni, interessati a frequentare lo Stage di qualificazione per I.T., documentando la data di qualificazione precedente (come A.I.) ed il curriculum successivo, relativo ad almeno 2 anni di attività speleologica ed in cui deve comparire lo svolgimento delle funzioni di A.I. in occasione di almeno due Corsi omologati.

L'I.T. decade automaticamente e viene escluso dal Registro Regionale e Nazionale qualora, ogni quinquennio decorrente dalla data della sua qualificazione o dalla data del suo riconoscimento (in base al successivo art. 44) non abbia concorso in modo significativo alla realizzazione di almeno un Corso di 1° livello e, ogni cinque anni, non abbia preso parte ad un Corso di 2° o 3° livello o frequentato Corsi di Tecnica Regionali o Nazionali del C.N.S.A.S.

La decadenza automatica relativa alla partecipazione ai corsi di 1° livello non si applica per gli Istruttori di Tecnica designati direttamente dal Comitato Esecutivo Nazionale; tali Istruttori di Tecnica vengono esclusi dal Registro Nazionale solo qualora, nell'arco di tempo di cinque anni, non abbiano contribuito come docenti alla realizzazione di almeno un corso di 2° o 3° livello.

E' implicito che – ai fini del rinnovo dell'incarico di I.T. – gli interessati possono rendersi disponibili nell'ambito dei Corsi di ogni Livello organizzati da qualsiasi Scuola e da qualsiasi C.R.S. Ogni Coordinatore Regionale è tenuto a promuovere ed agevolare l'accesso di I.T. e di A.I. ai Corsi organizzati da altre Scuole.

Art. 39: Gli Aiuto Istruttori

Sono designati A.I. (di Tecnica) gli Speleologi, iscritti alla Società Speleologica Italiana, facenti parte di Gruppi Speleologici di cui all'art. 21, abilitati a svolgere tale incarico al termine di Stages di qualificazione per A.I. (Regionali o Interregionali).

L'A.I. svolge compiti di assistenza e di sorveglianza nei confronti degli Allievi, nel corso delle esercitazioni in palestra ed in grotta, in stretta collaborazione con gli I.T. responsabili della squadra.

Sono richieste all'A.I. buona attitudine didattica, completa autosufficienza e quindi solida conoscenza delle tecniche di progressione, dei materiali impiegati, nonché precise nozioni circa il comportamento in casi di emergenza o di infortunio.

La cultura speleologica necessaria all'A.I. deve comprendere il contenuto delle lezioni teoriche programmate nei Corsi di 1° livello.

Il rapporto numerico fra A.I. ed I.T. operanti in palestra o in grotta, in ogni Corso di qualsiasi livello non deve mai superare 2 su 3; ciò è a dire che sono ammissibili al massimo due A.I. per ogni tre I.T. nell'ambito di ogni squadra in cui il Corso sia operativamente suddiviso.

Si rimanda alla Normativa di Sicurezza (articolo 32) per ulteriori specifiche in merito.

Per gli A.I. che collaborano operativamente alle esercitazioni pratiche di un Corso si rende obbligatoria la copertura assicurativa infortuni.

Art. 40: Designazione e decadenza degli A.I.

La Scuola presenta al C.E.R. i nominativi dei propri speleologi interessati a frequentare lo Stage di qualificazione per A.I., documentando per ognuno di essi la data ed il numero progressivo del Corso di 1° livello frequentato ed allegando il curriculum successivo, da cui deve risultare almeno un anno di attività tecnicamente significativa.

L'A.I. decade automaticamente e viene escluso dal Registro Regionale e Nazionale qualora ogni quinquennio decorrente dalla data della sua qualificazione come A.I. o dalla data del suo riconoscimento (in base al successivo art. 44) non abbia concorso attivamente alla realizzazione di almeno un Corso di 1° o di 2° livello.

E' implicito che – ai fini del rinnovo dell'incarico di A.I. – gli interessati possono rendersi disponibili nell'ambito dei Corsi di ogni Livello organizzati da qualsiasi Scuola e da qualsiasi C.R.S. Il Coordinatore Regionale è tenuto a promuovere ed agevolare l'accesso di I.T. e di A.I. ai Corsi organizzati da altre Scuole.

TITOLO 5

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 41: Modifiche del Regolamento della C.N.S.S.-S.S.I.

Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dall'Assemblea dei Coordinatori Regionali, con il voto favorevole dei 4/5 dei presenti; possono altresì essere deliberate attraverso la consultazione postale, con il voto favorevole dei 4/5 degli aventi diritto (Coordinatori Regionali e Membri del Comitato Esecutivo Nazionale).

Le proposte di modifica possono essere presentate da uno o più Coordinatori Regionali, da uno o più C.E.R., dal C.E.N. e dal Segretario.

Il Segretario provvede a trasmetterne copia ai Membri del Comitato Esecutivo Nazionale, che valuta l'opportunità di sottoporre le modifiche stesse ad approvazione tramite posta oppure di inserirle nell'Ordine del giorno della successiva Assemblea.

Le modifiche apportate al Regolamento della C.N.S.S. debbono essere sottoposte alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo della Società Speleologica Italiana.

Art. 42: Attuali Organi della Commissione

Gli attuali organi della CNSS-SSI sono quelli regolarmente eletti nelle Assemblee regionali e nazionale della CNSS-SSI.

Art. 43: Validità del Regolamento

Il presente Regolamento della C.N.S.S. (ultima modifica del testo originale del Regolamento vigente dal 1° gennaio 1988) è stato approvato dall'Assemblea dei Coordinatori Regionali tenutasi a Piobbico il 28 e 29 Marzo 1998 ed è stato ratificato dal Consiglio Direttivo della S.S.I. nel corso della riunione tenutasi a Bologna il 6 Giugno 1998; ulteriori modifiche ed integrazioni sono state predisposte a seguito delle Assemblee Nazionali CNSS-SSI tenutesi a Chiusa Pesio il 31 ottobre 1998, a Casola Valsenio il 30 ottobre 1999, a Nervesa della Battaglia in data 31 ottobre 2002 e a S.Giovanni Rotondo in data 7 dicembre 2003 e sono state ratificate dal Consiglio Direttivo della S.S.I. nel corso delle riunioni tenutesi a Bologna rispettivamente il 25 settembre 1999 e il 18 dicembre 1999 e infine con “decreto presidenziale” dell'11 gennaio 2004 del Presidente della Società Speleologica Italiana.

Art. 44: Norme transitorie

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento (ovvero dal 1° gennaio 2000), la C.N.S.S.-S.S.I. riconosce **Scuole di Speleologia** le strutture didattiche dei Gruppi Speleologici della S.S.I. che :

- a) nel quinquennio 1995-1999 abbiano organizzato almeno un Corso di Speleologia omologato;
- b) entro il 31 gennaio 2000 comunichino ai rispettivi Coordinatori Regionali il nominativo del Direttore della Scuola per il triennio 2000-2002 e l'elenco di tutti gli I.S., I.T.ed A.I. della Scuola stessa.

La C.N.S.S.-S.S.I. riconosce inoltre la qualifica di **Istruttori di Speleologia (I.S.)** agli speleologi ed ai docenti che hanno svolto tale incarico in almeno un Corso omologato di 1°, 2° o 3° livello successivamente al 1° Gennaio 1994 e la qualifica di **Istruttori di Tecnica (I.T.)** a quanti risultati idonei a seguito degli appositi Stages di qualificazione e inoltre agli speleologi delle Scuole aderenti alla C.N.S.S. che nel quinquennio 1995-1999 abbiano ricoperto effettivamente ed operativamente tale incarico in almeno un corso omologato (di 1° livello o, tecnico, di 2° o 3° livello) o che nel quadriennio 1995-1998 abbiano attivamente operato in qualità di A.I. in almeno due Corsi omologati di 1° o 2° livello.

Lo svolgimento di tali incarichi deve risultare inoppugnabilmente dagli Atti della Commissione, che comprendono le coperture assicurative RCT.

Resta inteso che l'eventuale risultato negativo conseguito in sede di Stage di qualificazione per I.T. o per A.I. rende inapplicabile la norma transitoria.

La C.N.S.S.-S.S.I. riconosce infine la qualifica di **Aiuto-Istruttore (A.I.)** a quanti risultati idonei a seguito degli appositi Stages di qualificazione finora organizzati ed agli speleologi delle Scuole che abbiano frequentato Corsi di 1° livello omologati e che dal 1° Gennaio 1995 abbiano collaborato attivamente – in qualità di A.I. - alla realizzazione di almeno due Corsi di 1° livello.

Tutto ciò deve incontestabilmente risultare dalla documentazione in possesso della C.N.S.S. (Segreteria Nazionale o Coordinatori Regionali).

Resta inteso che l'eventuale risultato negativo conseguito in sede di Stage di qualificazione per I.T. o per A.I. rende inapplicabile la norma transitoria.

Le **Commissioni Regionali di Speleologia** provvederanno **entro il 31 Gennaio 2000** alla formazione del **Registro degli I.S., I.T. ed A.I.** e a trasmetterlo al Segretario della C.N.S.S., a disposizione del Comitato Esecutivo Nazionale (C.E.N.).

La descritta norma transitoria non è rinnovabile; la formazione del Registro Regionale e di quello Nazionale dovrà aver luogo improrogabilmente e senza eccezioni entro il termine di scadenza fissato.

Dal 1° gennaio 2000 la **designazione** e la **decadenza** di I.S., I.T. ed A.I. avverranno **esclusivamente** attraverso le **procedure** indicate nel presente **Regolamento**.

Le Commissioni Regionali Scuole di Speleologia della C.N.S.S.-S.S.I. dovranno essere attivate ed essere operative entro il 31 Gennaio 2000.

Per quanto riguarda le caratteristiche di equipollenza richieste (per la validità e quindi per l'accettazione da parte della C.N.S.S.- S.S.I.) per le Polizze Assicurative RCT ed infortuni che possono essere sottoscritte dalle singole Scuole in favore di I.S., I.T., A.I. ed Allievi in alternativa alla Polizza Assicurativa SSI-FFS, si precisa quanto segue :

- La Polizza RCT , nominativa, dovrà risultare prevista per un **massimale minimo** di 500 milioni.
- La Polizza Infortuni dovrà possedere massimali e coperture complessivamente non inferiori a quelli della Polizza SSI-FFS, limitatamente alle attività speleologiche e speleosubacquee.

Si conferma l'obbligatorietà – da parte del Direttore del Corso - di notificare a tutto il personale docente ed agli Allievi le caratteristiche (condizioni e massimali) delle coperture assicurative sottoscritte dalla Scuola in loro favore e a loro tutela.
